



Delibera della Giunta Regionale n. 361 del 17/07/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 5 Foreste, caccia e pesca

Oggetto dell'Atto:

ART.24, COMMA 1, LEGGE REGIONALE 10.04.96, N.8. APPROVAZIONE CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER IL TRIENNIO 2012-2015 - CALENDARIO PER L'ANNATA VENATORIA 2012-2013, E DISPOSIZIONI PER LA DIVULGAZIONE E LA STAMPA DEL CALENDARIO VENATORIO E DEI TESSERINI VENATORI REGIONALI, ALTRI MODELLI, ED ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI.- CON ALLEGATI -

Il Presidente CALDORO

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. la L. 11.2.1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", all'articolo 18 dispone, tra l'altro, in merito alle specie cacciabili ed all'arco temporale massimo per tale attività su ciascuna specie, nonché in merito alle competenze regionali per l'emanazione dei calendari venatori;
- b. l'art 24, comma 1, Legge Regionale 10.04.96, n.8, stabilisce che la Giunta Regionale, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ed il CTFVR, pubblica il calendario regionale ed il regolamento relativo all'intera annata venatoria, per i periodi e per le specie previste, con la indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia;
- c. l'articolo 19 della Legge Regionale 4 agosto 2011, n.14 ha stabilito, tra l'altro, che il calendario venatorio ha validità triennale;
- d. l'articolo 34, comma 1, Legge Regionale 29.12.2005, n° 24 ha introdotto alcune importanti modificazioni all'articolo 36 L.R. 10.04.96, n°8 che regola la gestione programmata della caccia, sia in riferimento alle modalità di iscrizione agli Ambiti Territoriali di Caccia, sia nella gestione dell'esercizio della caccia all'avi-fauna migratoria in "mobilità" tra A.T.C.;
- e. con deliberazione n°835 del 23.06.06, la Giunta Regionale della Campania ha provveduto, tra l'altro, ad integrare il sistema informatico attivato per la gestione anagrafica dei cacciatori, delle iscrizioni agli A.T.C. e la gestione delle giornate in regime di "mobilità", sulla base della modifica normativa apportata dalla L. R. 29.12.2005, n. 24;
- f. l'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 "Legge comunitaria 2009", tra l'altro, ha apportato alcune importanti modifiche all'articolo 18 della L. 11-2-1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", tra l'altro, in particolare, più stringenti vincoli all'attività venatoria durante particolari fasi del ciclo delle specie (riproduzione, dipendenza dei giovani, migrazione prenuziale), nonché la possibilità di traslare il periodo di caccia ad alcune specie fino a comprendere la prima decade di febbraio;
- g. il documento elaborato dal Comitato "ORNIS" recante "*Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU*", di seguito denominato "Key Concepts", ufficialmente adottato dalla Commissione Europea nel 2001, rappresenta la pubblicazione di riferimento europeo in merito alle date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;
- h. l'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale ha elaborato il documento "*Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42*" di seguito denominato "Guida per la stesura dei calendari venatori", al fine di fornire alle Regioni un documento di indirizzo per le attività di competenza;
- i. la Giunta Regionale con deliberazione approvata nella medesima seduta della presente, recante "*Proroga della validità del Piano Faunistico venatorio della Regione Campania*", ha approvato la proroga della validità del Piano Faunistico venatorio Regionale al 31.12.2012, e che tale provvedimento di proroga sarà proposto al Consiglio Regionale per gli adempimenti di conseguenza;
- j. il regolamento regionale 11 febbraio 2011, n. 1 ha modificato il "Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di caccia (A.T.C.) - Legge Regionale 10 aprile 1996, n. 8" emanato con D. P. G. R. n. 626 del 22 settembre 2003, tra l'altro, introducendo il comma 17 dell'articolo 9, che dispone in merito alle iscrizioni giornaliere agli A.T.C.;
- k. l'articolo 34 della L. R. n.1 del 27 gennaio 2012 ha modificato l'articolo 36 della L. R. 8/1996 in merito all'attività venatoria sull'avifauna migratoria.

TENUTO CONTO

- a. dell'art.18 comma 2 della Legge 157/92 e dell'art.16 comma 3 della Legge Regionale 8/96, che prevedono la possibilità di anticipare l'apertura della caccia al 1° settembre, indicando tra le condizioni necessarie il rispetto dell'arco temporale previsto per le singole specie e la preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori;
- b. del citato art. 18, comma 2 della L. 157/92 come modificato dalla L. 96/2010 che dispone in merito alla possibilità per le regioni di posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini per alcune specie, tenendo conto del parere vincolante dell'ISPRA;
- c. del documento "Guida per la stesura dei calendari venatori" citato in premessa, in cui l'ISPRA ribadisce che i limiti temporali indicati nel "Key concepts" sono quelli massimi consentiti, e che è possibile stabilire calendari venatori più restrittivi in funzione di proprie scelte determinate da vari fattori (tecnici, pratico-applicativi, culturali, ecc.);
- d. dell'ulteriore documento, prodotto dalla Commissione Europea, teso a fornire suggerimenti per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria recante "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", di seguito denominato "Guida alla disciplina della caccia", che rappresenta un utile riferimento dal punto di vista tecnico, in cui:
- i. al paragrafo 2.6, tra l'altro, viene raccomandato di assicurare un regime di completa protezione in caso di scaglionamento delle date di apertura e di chiusura della caccia, che potrebbe generare rischi di confusione o di perturbazione;
 - ii. al paragrafo 2.7.2 è specificato: *"i dati relativi ai periodi di riproduzione e migrazione pre nuziale nei KC sono presentati per periodi di 10 giorni o decadi. Il livello di precisione è quindi di 10 giorni. Una sovrapposizione di 10 giorni fra la data di chiusura della caccia e inizio della migrazione pre nuziale o della riproduzione è considerato potenziale o "teorico", dal momento che è possibile che nel corso di questo periodo non ci sia alcuna sovrapposizione reale (la sovrapposizione potrebbe essere da 1 a 9 giorni al massimo). Quando i periodi di sovrapposizione sono superiori a una decade, questa incertezza scompare, e la sovrapposizione è considerata come "reale";*
 - iii. al paragrafo 2.7.9 è specificato: *"tuttavia, nell'interpretazione dei dati ai fini della fissazione delle date di apertura e chiusura della caccia a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva, è ammesso un certo margine di flessibilità. Il documento relativo ai "concetti fondamentali" ha permesso di escludere i dati estremi, marginali o anomali nella determinazione del periodo prenuziale e migratorio di varie specie di uccelli cacciabili. Inoltre è possibile escludere le sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che, considerato il livello di precisione dei dati, possono essere considerate sovrapposizioni teoriche (cfr.paragrafo 2.7.2)."*
- e. della nota ISPRA n. 29844T-A del 13 settembre 2010 recante "Interpretazione del documento Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" inviata all'associazione "FEDERCACCIA" e da questa girata al Settore Foreste Caccia e Pesca (unita in copia al presente provvedimento – allegato 1), in cui, tra l'altro è ribadito:
- i. che il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori" elaborato dall'ISPRA, tiene conto di quanto riportato negli elaborati "Key concepts" e "Guida alla disciplina della caccia" con particolare riferimento ai rischi di confusione e di disturbo;
 - ii. che "rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key concepts", considerato anche che questa possibilità è prevista dalla "Guida alla disciplina della caccia";
 - iii. che è preferibile ammettere un prolungamento della caccia al colombaccio nella prima decade di febbraio piuttosto che consentire l'attività venatoria al colombaccio nel mese di settembre, in quanto sarebbero interessate le popolazioni nidificanti in Italia, in uno stato di conservazione meno favorevole di quelle in transito a febbraio;
- f. dell'art.16 comma 1, lettera a), della Legge Regionale 8/96 come modificato dall'Art.49, comma 1., lettera e) della L. R. 26 luglio 2002 n.15, che indica le specie cacciabili dal primo settembre;
- g. della sentenza n.8358/2005 del TAR Campania - 1° Sezione – quale pronunzia sul ricorso proposto dal W.W.F. per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della deliberazione della Giunta

Regionale n.1542/2004 recante ad oggetto “calendario venatorio 2004/2005”, che riconosce l'ammissibilità della disposizione relativa alle specie cacciabili dal primo settembre (quaglia e tortora);

CONSIDERATO che

- a. il Settore Foreste Caccia e Pesca, ha sottoposto al parere dell'I.S.P.R.A. e del C.T.F.V.R. una proposta di calendario venatorio regionale per il triennio 2012-2015 – calendario per l'annata venatoria 2012-2013 (di seguito Calendario) analoga a quella approvata dalla Giunta regionale la scorsa annata venatoria, ricevendone parere sfavorevole da entrambi gli organi consultivi;
- b. successivamente, in data 15.6.2012 è stata sottoposta al Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale, una nuova proposta di Calendario, modificata al fine di rimuovere alcune delle criticità evidenziate dall'I.S.P.R.A. e dal Comitato stesso; contestualmente alla nuova proposta è stato esaminato il parere dell'I.S.P.R.A. ed un documento di ulteriori modifiche presentate dal Presidente del Comitato;
- c. in tale sede il Comitato ha deciso di far proprie ed inserire nella proposta di Calendario le indicazioni del Presidente del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale, nonché di apportare ulteriori modifiche richieste da altri componenti, come definito nel verbale della riunione, unito al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale – allegato 2;
- d. la proposta così integrata è stata nuovamente inviata all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A., ex I.N.F.S.), per il previsto parere consultivo (art.7 della Legge 157/92), con nota n. 473382 del 20.6.2012, richiedendo inoltre di *“poter rilevare dal parere le motivazioni tecniche e scientifiche a supporto di ogni criticità evidenziata”* ;
- e. con nota n 24788 del 29.6.2012, unita al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale – allegato 3, l'Istituto ha confermato il parere sfavorevole rinviando ai contenuti della *“Guida per la stesura dei calendari venatori”* ma non fornendo motivazioni puntuali alle osservazioni come richiesto nella citata nota del Settore Foreste Caccia e Pesca di cui al punto precedente;
- f. il documento in parola infine è stato trasmesso, con nota del Settore Foreste Caccia e Pesca n. 517451 del 5.7.2012 al Settore Tutela dell'Ambiente Servizio VIA -VI, competente in materia di valutazione d'incidenza, per la relativa procedura di valutazione appropriata ai sensi dell'art 6 del Regolamento Regionale n. 1/2010;

PRESO ATTO

- a. delle valutazioni ed osservazioni di carattere tecnico nei confronti della proposta di Calendario tramesse dall'I.S.P.R.A. con nota n. 24788 del 29.6.2012; in tale documento l'Istituto, pur condividendo le parti della proposta non osservate, esprime parere sfavorevole, tra l'altro, su periodi e modalità di prelievo relativi ad alcune specie che risultano discordanti da quanto specificato nel documento: *“Guida per la stesura dei calendari venatori”* allegato al parere medesimo;
- b. del parere favorevole a maggioranza, con parere contrario dei membri appartenenti alle Associazioni ambientaliste, che il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale, nella riunione del 15/6/2012, ha fornito in merito all'elaborato in parola, evidenziando la legittimità del documento in relazione alla normativa statale e comunitaria;

RITENUTO che

- a. le osservazioni dell'I.S.P.R.A. relative al prolungamento dell'attività venatoria nel mese di febbraio, debbano essere integralmente accolte e riportate nel Calendario venatorio 2012-1013, in quanto per tale periodo il parere dell'Istituto è vincolante ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della L. 11.2.1992, n.157;
- b. la preapertura a Quaglia il giorno 9 settembre non rispetti l'articolo 18. comma 1 bis, della medesima norma, combinata con il citato documento *“Key concepts”* in quanto vi è sovrapposizione *“reale”* tra il periodo di attività venatoria e quello di nidificazione, riproduzione e dipendenza della specie, e che pertanto tale data debba essere posticipata al primo giorno utile dopo il 10 settembre;
- c. gli ulteriori aspetti della proposta di Calendario non condivisi dall' I.S.P.R.A. siano legittimi e

rientrano nel dettato delle norme nazionali e regionali.

RITENUTO, in considerazione delle competenze affidate alla Giunta Regionale dall'articolo 16, comma 2 e 3 ed art. 17, comma 1, della L. R. 10 aprile 1996, n.8, di dover vietare per l'intera annata venatoria l'attività di caccia sulle seguenti specie a causa della diminuita consistenza faunistica delle rispettive popolazioni o di specie simili e confondibili, nonché in considerazione delle scelte di politica venatoria e tutela ambientale consolidate nella Regione: combattente (*Philomachus pugnax*), coturnice (*Alectoris graeca*), pernice rossa (*Alectoris rufa*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), capriolo (*Capreolus capreolus*), moretta (*Aythya fuligula*), muflone (*Ovis musimon*), peppola (*Fringilla montifringilla*), e fringuello (*Fringilla coelebs*); è vietata, inoltre, l'attività venatoria su altre specie non elencate nel calendario ai paragrafi PREAPERTURA e APERTURA, anche se previste dagli elenchi della Legge 157/92 o della L.R. 8/96;

RITENUTO, inoltre, in considerazione della possibilità assegnata alle Regioni dall'articolo 18, comma 2 della L. 157/92, e dei relativi vincoli:

- a. di poter traslare il periodo di prelievo a cornacchia grigia affinché tale periodo inizi il 1° otto bre 2012 e termini il 10 febbraio 2013, imponendo per il periodo 20 gennaio - 10 febbraio esclusivamente la caccia da appostamento;
- b. di poter effettuare il medesimo differimento per la specie colombaccio, in espansione nel territorio campano, in tal caso, le ultime 4 decadi del periodo di prelievo dovranno essere vincolate all'esclusiva forma di caccia da appostamento;
- c. di dover vietare per il periodo 1 febbraio -10 febbraio gli appostamenti a meno di cinquecento metri dalle zone umide frequentate da uccelli acquatici o dalle pareti rocciose, o parzialmente rocciose;

VERIFICATO che i vincoli previsti dalla L. 157/1992 sono rispettati, perché il periodo di caccia alle specie oggetto del posticipo non supera l'arco temporale massimo per esse previsto, e che nel citato parere l'ISPRA, esprime parere favorevole con le prescrizioni evidenziate in precedenza ed inserite nella proposta di Calendario;

VISTA la versione definitiva del calendario venatorio per il triennio 2012-2015 – calendario per l'annata venatoria 2011-2012 elaborata dal Settore Foreste Caccia e Pesca, rispettosa delle disposizioni della L. 157/1992 e della L. R. 8/1996, unita alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale – allegato 4 (completa di tavole grafiche: allegato 5 aree percorse dal fuoco, allegato 6 valichi montani, allegato 7 corridoi ed aree rilevanti per la migrazione e allegato 8 zone umide della regione) che definisce, tra l'altro:

- a. il periodo di preapertura della caccia per i giorni 1, 2, 5, 12 e 13 settembre 2012 fino alle ore 13:00 esclusivamente da appostamento per la specie tortora e per i giorni 12 e 13 fino alle ore 13:00 per la specie quaglia;
- b. il periodo di apertura dalla terza domenica di settembre 2012 al 10 febbraio 2013 articolando i periodi di prelievo per ciascuna delle specie cacciabili (*quaglia, tortora, merlo, beccaccia, allodola, coniglio selvatico, starna, lepre comune, colombaccio, folaga, gallinella d'acqua, germano reale, alzavola, marzaiola, canapiglia, mestolone, moriglione, fischione, codone, beccaccino, frullino, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, porciglione, pavoncella, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, fagiano, volpe cinghiale*);
- c. il carniere giornaliero e stagionale ammissibile per specie o gruppi di specie;
- d. le specie protette temporaneamente (combattente, coturnice, pernice rossa, cervo, daino, capriolo, muflone, moretta, peppola e fringuello);
- e. le giornate di caccia consentite (tre, non tutte consecutive, con esclusione del martedì e venerdì);
- f. l'orario di caccia (da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto);
- g. le regole per l'utilizzazione e l'addestramento dei cani;
- h. le regole per la programmazione delle battute di caccia;
- i. le regole da rispettare nelle aree NATURA 2000;
- j. la regolamentazione relativa a:
 - i i divieti e prescrizioni;

- ii la selvaggina commercializzata per consumo umano, e rispetto delle norme contenute nel Regolamento (CE) n. 853/2004;
- iii il tesserino venatorio, con riferimento, tra l'altro, al rimborso della tassa di concessione regionale al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia;
- iv il controllo delle popolazioni di cinghiali;
- v il controllo del bracconaggio;
- vi la caccia programmata, con riferimento tra l'altro, a:
 - l'iscrizione all'ATC di residenza venatoria in cui ricade la residenza anagrafica;
 - l'iscrizione giornaliera dei cacciatori agli A.T.C. alla fauna stanziale (di seguito solo A.T.C.) in concordanza con le disposizioni del "Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di caccia (A.T.C.) - Legge Regionale 10 aprile 1996, n. 8" emanato con D. P. G. R. n. 626 del 22 settembre 2003, come modificato dal regolamento regionale 11 febbraio 2011, n. 1;
- vii l'accesso dei cacciatori alle zone utili alla Caccia per l'esercizio venatorio all'avifauna migratoria, in accordo con quanto disposto dall'articolo 36 della L. R. 8/1996 come modificato dall'articolo 34 della L. R. n.1 del 27 gennaio 2012;

RILEVATO che

- a. la proposta di calendario venatorio allegata include la prescrizione riportata nel D.R.D. n. 963 del 9.9.2010 del Settore Tutela dell'Ambiente Disinquinamento, con cui è stato espresso parere favorevole per la Valutazione di Incidenza al calendario venatorio per l'annata 2010-2011, purché nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) la caccia sia consentita solo dalle ore 7:00 alle ore 12:00;
- b. con il Decreto Dirigenziale n.e 633 del 23.9.2011 del Settore Tutela dell'Ambiente Disinquinamento, è stato espresso parere favorevole per la Valutazione di Incidenza al calendario venatorio dell'annata venatoria 2011-2012, senza prescrizioni;
- c. è in discussione, nelle opportune sedi del Consiglio regionale, la Proposta di Legge - Testo Unificato Reg. Gen. nn.47-270-350 " Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania" che differisce in maniera apprezzabile dall'attuale norma regionale di settore nelle materie oggetto della presente deliberazione;

CONSIDERATO inoltre, che si rende necessario stampare un adeguato numero di manifesti, volantini e tesserini venatori, tutti riportanti il calendario per l'annata venatoria 2012-2013, ai sensi dell'art.24, comma 1 dell'art. 9, comma 10 L. R. 8/1996, nonché gli altri stampati necessari per i versamenti delle tasse relative all'attività venatoria.

RITENUTO, pertanto,

- a. di dover approvare la versione definitiva del calendario venatorio per il triennio 2012-2015 – calendario per l'annata venatoria 2012-2013, completa di cartine, allegata alla presente deliberazione;
- b. di dover rinviare a successivo provvedimento l'adozione di eventuali modifiche delle disposizioni approvate nel calendario derivanti da prescrizioni che il Settore Tutela dell'Ambiente dovesse apportare al calendario al termine della procedura di Valutazione di Incidenza, ovvero derivanti da situazioni straordinarie o da eventuali modifiche normative;
- c. di dover disporre per la divulgazione del calendario venatorio per l'annata 2012-2013 mediante stampa e distribuzione alle Amministrazioni Provinciali di 10.000 volantini, di 5.000 manifesti contenente il testo e 5.000 contenente tabelle e cartografia, nonché 90.000 bollettini di conto corrente (metà con codice tariffa 1107 e metà 1150) per i versamenti su conto unico regionale, nonché di 45.000 tesserini venatori con eventuali allegati;
- d. di dover incaricare il dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca affinché provveda a tutto quanto sopra specificato, inclusi il funzionamento del sistema informatico per l'anagrafe dei cacciatori, l'iscrizione agli A.T.C. e la prenotazione delle giornate di caccia all'avifauna migratoria e delle iscrizioni giornaliere agli A.T.C., adottando le procedure più celeri in conseguenza dell'imminenza della data di inizio della stagione venatoria, determinando la spesa necessaria sulla base dei

- parametri già individuati per le annate precedenti;
- e. di dover confermare che tutte le spese precedentemente individuate, stimate in 30.000 euro, siano imputate all'U.P.B.1.74.177, capitolo di cassa 1406 del bilancio di previsione 2012 che presenta sufficiente disponibilità, come già stabilito al punto 1.1.1, al punto 1.1.2 ed al punto 2 del dispositivo della D.G.R. n.223 del 15.5.2012 recante *“Approvazione dei criteri di riparto per la dotazione di competenza sul capitolo 1406 della U.P.B. 1.74.177 del bilancio 2012”*;

VISTI

- a. la Legge Regionale 7/2002 “Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n.76” ed in particolare gli articoli 30, 32, 34, 35 e 36;
- b. il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014 approvato con L.R. n. 2 del 27.1.2012;
- c. la D.G.R. n. 24 del 14.2.2012 di approvazione del bilancio gestionale per il 2012;
- d. la DGR n. 156 del 28/03/2012 “Patto di stabilita' interno anno 2012 - Determinazioni.”;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Ai sensi di quanto disposto dalla legge quadro 157/92 all'art. 18, dalla legge regionale 8/96 agli artt. 16 e 24 così come modificato dalla L.R. 15/2002, all'art.49 e per le motivazioni espresse nelle premesse che si intendono integralmente trascritte ed approvate nel seguente dispositivo:

1. di approvare il calendario venatorio per il triennio 2012-2015 – calendario per l'annata venatoria 2012-2013 - allegato 4 - e le tavole grafiche ad esso relative – allegato 5 aree percorse dal fuoco, allegato 6 valichi montani, allegato 7 corridoi ed aree rilevanti per la migrazione e allegato 8 zone umide della regione - che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rinviare a successivo provvedimento l'adozione di eventuali modifiche delle disposizioni approvate nel calendario derivanti da prescrizioni che il Settore Tutela dell'Ambiente dovesse apportare al calendario al termine della procedura di Valutazione di Incidenza, ovvero derivanti da situazioni straordinarie o da eventuali modifiche normative;
3. di incaricare il Settore il Settore Foreste, Caccia e Pesca di provvedere:
 - 3.1. per la divulgazione del calendario venatorio mediante la stampa di 10.000 volantini, 5000 manifesti con il testo e 5.000 con tabelle e cartografia, nonché 90.000 bollettini di conto corrente unico per il versamento delle tariffe dovute dai cacciatori alla Regione Campania;
 - 3.2. per la stampa di 45.000 tesserini venatori, in base a quanto indicato nelle premesse
 - 3.3. per il funzionamento del sistema informatico per l'anagrafe dei cacciatori, l'iscrizione agli A.T.C. e la prenotazione delle giornate di caccia all'avifauna migratoria e per le iscrizioni giornaliere agli A.T.C.;adottando celermente le procedure previste nel rispetto della vigente normativa, in conseguenza dell'imminenza della data di inizio della stagione venatoria, e determinando la spesa necessaria sulla base dei parametri già individuati per le annate precedenti; le somme necessarie, stimate nei limiti di euro 30.000, faranno carico alla U.P.B.1.74.177, capitolo di cassa 1406 del bilancio di previsione 2012 che presenta sufficiente disponibilità di cassa; tanto in conformità a quanto già stabilito ai punti 1.1.1, 1.1.2, 2 e 4 della D.G.R. n.223 del 15.5.2012 recante *“Approvazione dei criteri di riparto per la dotazione di competenza sul capitolo 1406 della U.P.B. 1.74.177 del bilancio 2012”*;
4. di provvedere affinché il calendario venatorio approvato sia pubblicato, con la massima sollecitudine, sul primo numero utile del B.U.R.C. e sui siti istituzionali della Regione Campania.

Copia della presente sarà trasmessa al Settore Foreste Caccia e Pesca, al Settore B.C.A. ed al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio per quanto di competenza, ed al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione - B.U.R.C. per la pubblicazione.